

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Misura 121  
“Ammodernamento delle aziende agricole” – “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento”

Domande frequenti e risposte

- 1) Quali interventi ammissibili ai sensi della presente Misura rispondono all'adeguamento richiesto dalla normativa nitrati?

Risposta:

- a. l'adeguamento del volume degli stoccaggi aziendali mediante la realizzazione di opere di cui al paragrafo 4, lettera A, delle disposizioni attuative;
- b. l'adeguamento aziendale al limite di azoto zootecnico distribuito al campo mediante acquisto e /o realizzazione di impianti di trattamento degli effluenti di allevamento di cui al paragrafo 4, lettera D, delle disposizioni attuative.

- 2) Un'azienda cerealicola può presentare domanda di contributo?

Risposta: sì, purché rispetti le condizioni stabilite dal paragrafo 26.1 “Impegni essenziali” delle disposizioni attuative. In particolare deve utilizzare le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento, oggetto di finanziamento, per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, disponendo di contratti di conferimento dei suddetti effluenti per lo stesso periodo.

- 3) Un'azienda zootecnica già adeguata a tutti i requisiti dalla normativa nitrati può presentare domanda di contributo?

Risposta: no.

- 4) Un'azienda che svolge soltanto attività di trattamento degli effluenti di allevamento può presentare domanda di contributo?

Risposta: no, perché riconducibile ad attività di servizio.

- 5) Qual è il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa nitrati da parte dell'azienda agricola richiedente il contributo, con riferimento al paragrafo 3, lettera B?

Risposta: il 31.12.2010, data dalla quale decorrono i 36 mesi entro cui l'azienda agricola richiedente deve essere adeguata, pena la decadenza dal contributo.

- 6) Quale documento si deve utilizzare per la verifica della necessità di realizzare strutture di stoccaggio e/o impianti?

Risposta: per le domande presentate:

- fino al 31.10.2011: la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento” presentata entro il 2010, come stabilito dal paragrafo 9, settimo punto delle disposizioni attuative approvate con decreto n. 5878 del 27.06.2011;
- dal 24.11.2011 al 31.01.2012: l'ultima “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento” presentata, come stabilito dall'allegato 1, primo capoverso delle disposizioni attuative approvate con decreto n. 10801 del 17.11.2011.

- 7) E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un trattore?

Risposta: sì, soltanto per le aziende associate e purché il trattore abbia le caratteristiche specifiche stabilite:

- dall'Allegato 1, punto 3 delle disposizioni attuative (cantiere di distribuzione) approvate con decreto n. 5878 del 27.06.2011, per le domande presentate fino al 31.10.2011;

- dall'Allegato 2, punto 3 delle disposizioni attuative (cantiere di distribuzione) approvate con decreto n. 10801 del 17.11.2011, per le domande presentate dal 24.11.2011 al 31.01.2012.

8) E' ammissibile a finanziamento la rimozione e lo smaltimento dell'amianto?

Risposta: no.

9) E' ammissibile a finanziamento la realizzazione di strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento (platee e vasche) di volume superiore a quanto richiesto dalla normativa nitrati?

Risposta: sì, sino al volume minimo necessario per legge aumentato del 30%, come stabilito dal paragrafo 4 "Interventi ammissibili", alla lettera A, delle disposizioni attuative, cui deve essere detratto il volume delle strutture di stoccaggio già presenti in azienda.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo del volume degli stoccaggi finanziabile.

Volume:

- minimo necessario per legge:  $2.000 \text{ m}^3$ ;
- richiesto dal piano di distribuzione:  $3.100 \text{ m}^3$ ;
- attualmente presente in azienda:  $1.500 \text{ m}^3$ , quindi l'azienda non è conforme né al minimo di legge né al piano di distribuzione;
- minimo necessario per legge aumentato del 30%:  $2.000 \text{ m}^3 + 600 \text{ m}^3 = 2.600 \text{ m}^3$ ;
- richiesto a finanziamento in domanda:  $1.600 \text{ m}^3$ ;
- ammissibile a finanziamento:  $2.600 \text{ m}^3 - 1.500 \text{ m}^3 = 1.100 \text{ m}^3$ ;
- da realizzarsi in autofinanziamento:  $1.600 \text{ m}^3 - 1.100 \text{ m}^3 = 500 \text{ m}^3$ .

In sede di richiesta del saldo del contributo deve essere rendicontata la spesa sostenuta per realizzare l'intera struttura di stoccaggio.

**N.B: per ciascun comparto produttivo sono stabiliti dei limiti che l'intervento deve rispettare per essere ammissibile a finanziamento.**

10) Nel caso di un'azienda non conforme per le strutture di stoccaggio solidi e/o per il carico di azoto di origine zootecnica, è ammissibile a finanziamento la realizzazione di strutture di stoccaggio degli effluenti liquidi? Se sì, fino a che limite?

Risposta: sì, solo se il richiedente si impegna a dismettere le strutture di stoccaggio sottogrigliato, come stabilito dal paragrafo 4 "Interventi ammissibili", alla lettera A, delle disposizioni attuative. Il limite di stoccaggio ammissibile è sino al volume minimo necessario per legge aumentato del 30%, come stabilito dalla suddetta lettera A, cui deve essere detratto il volume delle strutture di stoccaggio già presenti in azienda al netto degli stoccaggi sottogrigliato che l'azienda si impegna a dismettere.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo del volume degli stoccaggi finanziabile in caso di dismissione strutture sottogrigliato.

Volume:

- minimo necessario per legge:  $2.000 \text{ m}^3$ ;
- richiesto dal piano di distribuzione:  $1.900 \text{ m}^3$ ;
- attualmente presente in azienda:  $2.000 \text{ m}^3$ , quindi l'azienda è conforme sia al minimo di legge che al piano di distribuzione; tuttavia l'azienda presenta un eccesso di azoto di  $500 \text{ kg}$ ; non è pertanto conforme per il carico di azoto di origine zootecnica;
- stoccaggio sottogrigliato che l'azienda intende dismettere:  $500 \text{ m}^3$ ;
- minimo necessario per legge aumentato del 30%:  $2.000 \text{ m}^3 + 600 \text{ m}^3 = 2.600 \text{ m}^3$ ;
- richiesto a finanziamento in domanda:  $1.600 \text{ m}^3$ ;
- ammissibile a finanziamento:  $2.600 \text{ m}^3 - (2.000 - 500) \text{ m}^3 = 1.100 \text{ m}^3$ ;
- da realizzarsi in autofinanziamento:  $1.600 \text{ m}^3 - 1.100 \text{ m}^3 = 500 \text{ m}^3$ .

In sede di richiesta del saldo del contributo deve essere rendicontata la spesa sostenuta per realizzare l'intera struttura di stoccaggio.

**N.B: per ciascun comparto produttivo sono stabiliti dei limiti che l'intervento deve rispettare per essere ammissibile a finanziamento.**

- 11) Un'azienda non adeguata ai requisiti della normativa nitrati e che intende realizzare un impianto di biogas, può presentare domanda ai sensi della Misura 121 per la realizzazione di investimenti connessi a tale impianto?

Risposta: sì, tuttavia sono ammissibili solamente le strutture di stoccaggio finale dell'effluente di allevamento e il separatore installato per il trattamento dell'effluente stesso dopo l'impianto di digestione anaerobica, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 delle disposizioni attuative.

Inoltre, la matrice (materiale introdotto) utilizzata per la produzione dell'effluente stoccato (digestato) deve essere in prevalenza di origine zootecnica, espressa in termini volumetrici.

- 12) Un'azienda che intende realizzare un impianto di fitodepurazione può presentare domanda ai sensi della Misura 121?

No, l'impianto di fitodepurazione è un intervento non compreso tra quelli previsti dal paragrafo 4 "Interventi ammissibili" delle disposizioni attuative della Misura.

- 13) Un'azienda non adeguata ai requisiti della normativa nitrati per il solo carico di azoto di origine zootecnica intende realizzare un impianto di separazione, la relativa platea di stoccaggio e acquistare uno spandiletame. Questi interventi sono tutti ammissibili a finanziamento?

Risposta: è ammissibile a finanziamento il separatore e la relativa platea di stoccaggio del separato solido per il volume di quest'ultimo che non può essere stoccato per il tempo minimo di legge nelle strutture di stoccaggio solidi già presenti in azienda.

Non è ammissibile a finanziamento lo spandiletame in quanto non rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla lettera B del paragrafo 4 "Interventi ammissibili" delle disposizioni attuative.

- 14) Un'azienda non adeguata ai requisiti della normativa nitrati per lo stoccaggio solido ma adeguata per lo stoccaggio liquido chiede a finanziamento una platea di stoccaggio. È ammissibile a finanziamento una vasca di stoccaggio liquido?

Risposta: sì solamente allo scopo di contenere le acque meteoriche intercettate dalla superficie scoperta della platea ammissibile a finanziamento e drenate da quest'ultima. Il volume di tali acque deve essere calcolato nei limiti del volume accumulato nel tempo di stoccaggio minimo di legge. Tale volume di stoccaggio liquido inoltre è ammissibile a finanziamento solamente se il suddetto refluo non può essere facilmente convogliato nelle strutture di stoccaggio già presenti in azienda.

- 15) Un'azienda non adeguata ai requisiti della normativa nitrati per gli stoccaggi liquidi intende richiedere a finanziamento una vasca di stoccaggio e una pompa per miscelazione/triturazione degli effluenti di allevamento. Sono ammissibili tali investimenti?

Risposta: è ammissibile la costruzione della vasca di stoccaggio ma non l'acquisto della pompa per miscelazione/triturazione in quanto quest'ultima non è elencata tra le macchine e attrezzature ammissibili nel paragrafo 4, lettera B delle disposizioni attuative della Misura.